



Piano Transizione 5.0

Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di **credito d'imposta** per i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025**, aventi ad oggetto investimenti effettuati in **beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una **riduzione dei consumi energetici** delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad **ulteriori agevolazioni** previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione/autoconsumo da **fonti rinnovabili** e per spese di **formazione**.

Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili **6,3 miliardi di euro**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0"). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato** e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa.

PROGETTI DI INNOVAZIONE

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto:

- beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'**allegato A** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'**allegato B** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

Nell'ambito del progetto di innovazione **sono altresì agevolabili:**

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.





Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell'ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui.

I progetti di innovazione sono ammissibili a condizione che **esclusivamente dagli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.

AVVIO E COMPLETAMENTO

Per **data di avvio** del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per **data di completamento** del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, ed in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, corrisponde alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie

rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, equivale alla data di sostenimento dell'esame finale.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI ENERGETICI

La riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione *ex post*), con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione *ex ante*), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. Per la situazione **ex ante**, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una **misurazione, o di una stima**, operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. Per la situazione **ex post**, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche. Tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato. Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi. Ai fini dell'individuazione della natura dell'indicatore che meglio descrive tali relazioni, si potrà far riferimento, ove possibile, a studi di settore, letteratura,





offerte di mercato (per ciascuno occorre fornire i riferimenti dettagliati delle fonti).

Gli Indicatori dovranno consentire la corretta normalizzazione dei consumi della situazione ante realizzazione dei progetti di innovazione rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post realizzazione dei medesimi progetti, ovverosia il calcolo dei risparmi a parità di servizio reso (es. medesimo prodotto realizzato o medesimo servizio erogato).

Il risparmio energetico dovrà essere attestato attraverso la trasmissione di certificazioni (ex ante ed ex post) rilasciate da uno o più valutatori indipendenti. Le informazioni di dettaglio utilizzate per determinare il risparmio energetico certificato relative al progetto di innovazione, in particolare l'individuazione dei processi produttivi impattati dal progetto, gli indicatori e i valori delle grandezze energetiche utilizzate negli algoritmi di calcolo indicati, nonché i criteri ed i beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale, dovranno essere riportati in una Relazione tecnica, che dovrà essere conservata dall'Impresa beneficiaria e resa disponibile per le eventuali attività di vigilanza e controllo.

Per le **imprese di nuova costituzione**, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero per le **imprese che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi** da meno di sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a. la determinazione dello **scenario controfattuale** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

FOCUS SU STRUTTURA PRODUTTIVA E PROCESSO INTERESSATO

Il **Processo interessato** coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.

Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.

La **struttura produttiva** coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Al fine della determinazione del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, si specifica che i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali. Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo, si può calcolare il risparmio energetico conseguibile in relazione al processo interessato.

Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di due beni materiali facenti parte di due processi produttivi differenti è necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile in relazione alla struttura produttiva.

Numerosi esempi sono riportati nella circolare operativa.



AGEVOLAZIONE

L'agevolazione prevede un credito d'imposta di entità variabile sulla base dell'ammontare dell'investimento e dell'efficiamento energetico ottenuto, come da tabella seguente:

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno.

Il beneficio è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile

BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO

Gli investimenti ammessi alla misura Transizione 5.0, per quanto riguarda l'autoproduzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, devono riguardare i beni strumentali nuovi relativi a tecnologie riconducibili alle fonti rinnovabili ad esclusione delle biomasse.

Ricadono gli investimenti relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile vale a dire proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico aziendale. Sono agevolabili i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva.

Particolari indicazioni sono previste per gli impianti con moduli fotovoltaici per quanto concerne il rispetto di una serie di specifici requisiti territoriali e qualitativi. Sono, infatti, ammessi all'agevolazione **solo gli impianti con moduli fotovoltaici di origine europea e ad alta efficienza**, che siano iscritti nel registro dell'ENEA di cui all'art. 12, D.L. n. 181/2023.

A tale riguardo, sia il D.M. 24 luglio 2024, sia la Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877, precisano che, nelle more della formazione del suddetto registro, i moduli fotovoltaici agevolabili sono individuati sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore, comprovante la conformità ad una serie di requisiti tecnici.

Inoltre, i suddetti moduli dovranno essere dotati di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica, ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, nonché delle seguenti certificazioni ISO, rilasciate da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale, in



relazione al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica: ISO 9001 (Sistema di gestione e della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).

Sono escluse configurazioni per le quali i produttori siano soggetti distinti dal cliente finale beneficiario.

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili possono essere ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

Si specifica, inoltre, che ogni impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione ammissibili ai benefici.

SPESA AMMISSIBILI

Nell'ambito di questa categoria sono agevolabili le spese relative a:

- gruppi di generazione dell'energia elettrica,
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica e misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi,
- servizi ausiliari di impianto,
- impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabile è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili e solo in presenza di impianti realizzati ex novo e non preesistenti.

Sono ammessi al beneficio solo gli impianti di nuova costruzione, costituiti da componenti nuove, non già impiegate in altri impianti.

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono avere una **capacità produttiva massima non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della**

struttura produttiva (utenze elettriche e termiche), determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione.

Noto il fabbisogno energetico della struttura produttiva e di conseguenza la producibilità massima attesa dell'impianto di produzione è possibile risalire alla potenza massima installabile in base a eventuali informazioni di dettaglio (report, asseverazioni ecc.) circa le caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (es: ore equivalenti).

Per quanto concerne, invece, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il riferimento è esclusivamente al fabbisogno del calore di processo.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica / termica da fonti rinnovabili il **costo massimo ammissibile** delle predette spese è calcolato in €/kW secondo i parametri previsti dall'Allegato 1 del DM 24.7.2024 (potenza di picco differenziata a seconda della fonte rinnovabile).

Si sottolinea come gli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici di cui i beni materiali nuovi.

AGEVOLAZIONE

Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione per autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente:

- a) moduli fotovoltaici prodotti in UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti in UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.



Classe	Ammontare dell'investimento								
	Fino a 2,5 mln di €			2,5 - 10 mln di €			10 - 50 mln di €		
	Tipo fotovoltaico			Tipo fotovoltaico			Tipo fotovoltaico		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
I	35%	42%	49%	15%	18%	21%	5%	6%	7%
II	40%	48%	56%	20%	24%	28%	10%	12%	4%
III	45%	54%	63%	25%	30%	35%	15%	18%	21%

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Nell'ambito delle spese di cui all'articolo 4 del DM "Transizione 5.0", comma 2, lettera b), le spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

- i. siano finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- ii. rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- iii. non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300 mila euro.

In particolare, le spese di formazione ammissibili comprendono:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di

impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Nel dettaglio, le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

I percorsi di formazione possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e devono includere:

1. almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati alle lettere da A1 ad A4 dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;
2. almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati alle lettere da B1 a B4 dell'Allegato 2, per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia



autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni EN ISO 9001 settore EA 37;
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

- Il credito d'imposta Transizione 4.0
- il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno).

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura.

Il DM "Transizione 5.0", esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),

- Fondo sociale europeo + (FSE),
- Fondo per la transizione giusta (JTF),
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

L'impresa beneficiaria deve registrarsi all'Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 collegandosi, esclusivamente tramite SPID.

La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

i. Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

- il soggetto beneficiario;
- il progetto di innovazione;
- gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
- l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante;
- l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.

Si precisa che è necessario allegare tra l'altro la **Certificazione ex ante** (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

ii. Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo individuato dalla comunicazione preventiva.

iii. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B



Fisco, diritto e finanza



alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

iv. Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previa opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.

v. Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l'altro:

- dalla **Certificazione ex-post** (Allegato X) attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
- dagli attestati comprovanti il possesso della **perizia** di cui all'articolo 16, DM "Transizione 5.0" e della certificazione contabile di cui all'articolo 17, DM "Transizione 5.0".

vi. Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNICEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

